



**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/394 DELLA COMMISSIONE**

**del 23 febbraio 2026**

**recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i diritti di accesso e le specifiche funzionali e tecniche della banca dati FuelEU**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE <sup>(1)</sup> in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Per aumentare l'uso costante di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio e di fonti di energia sostitutive nel trasporto marittimo in tutta l'Unione, il regolamento (UE) 2023/1805 stabilisce norme uniformi che impongono un limite all'intensità dei gas a effetto serra dell'energia usata a bordo di una nave in arrivo, in sosta o in partenza da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro e l'obbligo di usare l'alimentazione elettrica da terra (*on-shore power supply* - «OPS») o tecnologie a zero emissioni all'ormeggio nei porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro.
- (2) A norma del regolamento (UE) 2023/1805 è stata istituita una banca dati elettronica («banca dati FuelEU») che dovrebbe essere utilizzata per le azioni necessarie all'adempimento degli obblighi in esso stabiliti, al fine di garantire la conformità del monitoraggio delle navi a tale regolamento.
- (3) Per consentire a tutti i portatori di interessi di adempiere ai loro obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/1805 in modo centralizzato e armonizzato, la banca dati FuelEU dovrebbe fornire sostegno: i) alle società, nella comunicazione del consumo energetico e delle emissioni di ciascuna nave; ii) ai verificatori, nel processo di verifica e nel rilascio del documento di conformità FuelEU; e iii) alle autorità di riferimento, nell'accesso e nell'inserimento delle informazioni necessarie per le loro attività.
- (4) L'obiettivo della banca dati FuelEU è ridurre in modo significativo gli oneri amministrativi per le società, i verificatori e gli altri portatori di interessi. La banca dati FuelEU si basa sulla rete globale di sistemi informatici pertinenti, concepita per razionalizzare i processi di comunicazione nel settore marittimo.
- (5) La struttura fondamentale principale su cui si basa la banca dati FuelEU è il sistema THETIS-MRV, creato a sostegno dell'attuazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(2)</sup>, con l'obiettivo di sfruttare dati già trasmessi in precedenza. Tale approccio strategico è conforme al principio della comunicazione «una tantum», che promuove sinergie tra la comunicazione a norma dei regolamenti (UE) 2015/757 e (UE) 2023/1805 e garantisce l'armonizzazione e la coerenza delle informazioni in tutti gli aspetti operativi.
- (6) Per poter essere presi in considerazione ai fini dei limiti stabiliti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/1805, i combustibili sostenibili per uso marittimo dovrebbero essere certificati conformemente all'articolo 10 di detto regolamento al fine di garantire la trasparenza e attenuare il rischio di frodi o comunicazioni errate. La banca dati dell'Unione istituita a norma dell'articolo 28, paragrafi 2 e 4 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> potrebbe essere utilizzata per dimostrare la conformità dei combustibili bunker marittimi lungo l'intera catena di approvvigionamento. A tal fine, l'ambiente della banca dati FuelEU deve essere collegato alla banca dati dell'Unione una volta che il suo ambito di applicazione e le sue funzionalità siano stati adeguati di conseguenza. Ciò faciliterà la comunicazione da parte delle società e sosterrà le attività di verifica.

<sup>(1)</sup> GU L 234 del 22.9.2023, pag. 48, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj>.

<sup>(2)</sup> Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di gas a effetto serra generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L 123, 19.5.2015, p. 55, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2015/757/oj>).

<sup>(3)</sup> Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>).

- (7) Al fine di razionalizzare le attività di verifica è necessario garantire la coerenza tra il presente regolamento e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2027 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (8) Qualora nel contesto dell'applicazione del presente regolamento sia previsto il trattamento di dati personali, si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup>. I dati personali dovrebbero essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore a quello necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti <sup>(6)</sup>.
- (9) Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(7)</sup>, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 24 luglio 2025.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

##### Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme relative ai diritti di accesso e le specifiche funzionali e tecniche, comprese le regole di notifica e il filtraggio, della banca dati FuelEU. Si basa sui sistemi informatici esistenti presso l'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), principalmente THETIS-MRV.

#### Articolo 2

##### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- (1) «THETIS-MRV»: il sistema operativo automatizzato dell'Unione gestito dall'EMSA a norma del regolamento (UE) 2015/757;
- (2) «autenticazione»: autenticazione quale definita all'articolo 3, punto 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(8)</sup>;
- (3) «interfaccia da sistema a sistema»: un'interfaccia per lo scambio automatizzato di informazioni utilizzando una serie di messaggi predefiniti.

<sup>(4)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2027 della Commissione, del 26 luglio 2024, relativo alle attività di verifica a norma del regolamento (UE) 2023/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo, e che modifica la direttiva 2009/16/CE (GU L, 2024/2027, 29.7.2024, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2024/2027/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2027/oj)).

<sup>(5)</sup> Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>) («GDPR»).

<sup>(6)</sup> Articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento generale sulla protezione dei dati.

<sup>(7)</sup> Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj>).

<sup>(8)</sup> Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj>).

## Articolo 3

**Diritti di accesso e attività di gestione**

1. I diritti di accesso e le funzionalità della banca dati FuelEU corrispondono alle rispettive responsabilità dei soggetti coinvolti nell'attuazione del regolamento (UE) 2023/1805. THETIS-MRV prevede diverse tipologie di utenti con i corrispondenti diritti di accesso:

## a) Stati membri nelle seguenti configurazioni:

## (1) Stato di riferimento:

- accesso limitato alle informazioni provenienti dalle navi di società associate a tale Stato di riferimento, compresi il piano di monitoraggio FuelEU valutato, la relazione FuelEU verificata e la relazione FuelEU parziale, la relazione di verifica, il saldo di conformità verificato, le eccezioni relative all'OPS e i registri di non conformità a norma del regolamento (UE) 2023/1805;
- gestione del documento di conformità FuelEU a norma dell'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1805, della relazione sui controlli supplementari a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1805 e degli aspetti riguardanti le sanzioni FuelEU a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1805.

## (2) Stato di bandiera:

- accesso limitato alle informazioni relative alle azioni di esecuzione a norma dell'articolo 25, paragrafi 3 e 5, del regolamento (UE) 2023/1805.

## (3) Autorità competente dello Stato membro del porto di scalo:

- accesso limitato al documento di conformità FuelEU;
- gestione delle eccezioni relative all'OPS e dei registri di non conformità a norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1805.

## (4) Organismo nazionale di accreditamento: accesso alle informazioni relative ai verificatori accreditati dall'organismo nazionale di accreditamento e alle navi associate a tali verificatori. Tali informazioni comprendono il piano di monitoraggio FuelEU valutato, la relazione FuelEU verificata e la relazione FuelEU parziale, il documento di conformità FuelEU, il saldo di conformità verificato e la relazione sui controlli supplementari.

## b) Società:

- accesso a tutte le informazioni sulle navi sotto la sua responsabilità e alle registrazioni precedenti, compresi il documento di conformità FuelEU, la relazione FuelEU e la relazione parziale FuelEU, la relazione di verifica, il saldo di conformità, la relazione sui controlli supplementari e le eccezioni relative all'OPS;
- accesso alle informazioni, relative alle navi appartenenti alla società, in merito alle modalità di messa in comune (pooling) della conformità a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1805;
- gestione dei dati della nave e della società e del piano di monitoraggio a norma rispettivamente degli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) 2023/1805.

## c) Verificatore:

- accesso a tutte le informazioni sulle navi sotto la sua responsabilità, alle registrazioni precedenti e alle informazioni su tutte le navi nel pool di conformità qualora il verificatore sia selezionato per verificare la conformità del pool;
- gestione del piano di monitoraggio, della relazione FuelEU e della relazione parziale FuelEU, della relazione di verifica, del documento di conformità FuelEU, del saldo di conformità, della relazione sui controlli supplementari, se autorizzato dallo Stato di riferimento a effettuare tali controlli per suo conto, e delle eccezioni relative all'OPS a norma del regolamento (UE) 2023/1805.

d) Commissione europea:

- accesso alle seguenti informazioni valutate e verificate al solo scopo di utilizzare i dati in forma aggregata per la futura valutazione del funzionamento del regolamento (UE) 2023/1805: relazioni FuelEU verificate e relazioni FuelEU parziali, per le relazioni relative alla gestione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1805, documenti di conformità FuelEU, saldo di conformità verificato, relazioni sui controlli supplementari e eccezioni relative all'OPS.

2. I diritti di accesso di cui al paragrafo 1 sono limitati alla sola lettura. Le funzionalità di gestione di cui al paragrafo 1 comprendono la creazione e la modifica dei dati.

#### Articolo 4

##### **Collegamento all'alimentazione elettrica da terra**

3. La banca dati FuelEU consente all'autorità competente dello Stato membro del porto di scalo o a qualsiasi soggetto debitamente autorizzato di registrare le eccezioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2023/1805 («eccezioni relative all'OPS») e le registrazioni di non conformità agli obblighi di alimentazione elettrica da terra (*on-shore power supply* – OPS) a norma dell'articolo 6, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2023/1805 utilizzando un modulo elettronico disponibile in THETIS-MRV.

#### Articolo 5

##### **Gestione del saldo di conformità e sanzioni FuelEU**

1. La banca dati FuelEU integra una funzionalità per la gestione dei piani di monitoraggio, comprese le loro presentazioni e modifiche.

2. La banca dati FuelEU integra un calcolatore del saldo di conformità per consentire alla società di monitorare e gestire il proprio saldo di conformità e di utilizzare, se necessario, i meccanismi di flessibilità di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2023/1805.

3. La banca dati FuelEU mette a disposizione un modello elettronico ai fini del calcolo o della registrazione del saldo di conformità specifico per nave di cui all'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/1805.

4. La banca dati FuelEU consente alla società e al verificatore di interagire tra loro al fine di richiedere, valutare, approvare e registrare quanto segue:

- a) l'accantonamento dell'eccedenza di conformità per il periodo di riferimento successivo; o
- b) il prestito di un anticipo dell'eccedenza di conformità dal periodo di riferimento successivo, come previsto all'articolo 20, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2023/1805.

5. La banca dati FuelEU integra una funzionalità di messa in comune (pooling) che consente alle società e ai verificatori di interagire tra loro al fine di mettere in comune il saldo di conformità di navi diverse e di registrare e verificare la composizione del pool e la distribuzione del saldo di conformità del pool a ogni singola nave, come previsto all'articolo 21 del regolamento (UE) 2023/1805.

6. È istituito un sistema di notifica per informare la società quando il saldo di conformità verificato della sua nave è stato registrato nella banca dati FuelEU.

7. I verificatori, dopo aver concluso la verifica del saldo di conformità, mettono a disposizione degli utenti di cui all'articolo 3 del presente regolamento le relative informazioni mediante la banca dati FuelEU.

8. La banca dati FuelEU consente allo Stato di riferimento di registrare e notificare alla società l'importo delle sanzioni FuelEU applicabili alle sue navi, a norma dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2023/1805. La banca dati FuelEU consente la registrazione delle prove di pagamento delle sanzioni FuelEU da parte dei soggetti che hanno effettuato tale pagamento. Le sanzioni inflitte e le misure di esecuzione adottate dallo Stato di riferimento sono automaticamente registrate nella banca dati FuelEU.

*Articolo 6***Documento di conformità FuelEU**

1. La banca dati FuelEU consente al verificatore o allo Stato di riferimento, a seconda dei casi, di rilasciare il documento di conformità FuelEU per la nave interessata, come previsto all'articolo 22 del regolamento (UE) 2023/1805. Ai fini del rilascio del documento di conformità FuelEU, il verificatore fornisce i dati richiesti utilizzando un modello elettronico disponibile nella banca dati FuelEU.
2. I verificatori, dopo aver rilasciato il documento di conformità, mettono a disposizione degli utenti di cui all'articolo 3 del presente regolamento le informazioni relative a tale documento mediante la banca dati FuelEU.

*Articolo 7***Sicurezza**

1. Nella banca dati FuelEU è implementato un meccanismo di identificazione sicuro per identificare gli utenti unici e assegnare a ciascun utente un identificativo univoco.
2. Il processo di autenticazione per le interfacce da sistema a sistema che accedono alla banca dati FuelEU si basa su metodi di autenticazione riconosciuti, che garantiscono l'integrità e la sicurezza degli scambi di dati.
3. Gli utenti che accedono alla banca dati FuelEU sono autorizzati sulla base di misure di controllo dell'accesso, che ne disciplinano l'accesso alle informazioni e alle funzionalità all'interno della banca dati come previsto all'articolo 3 del presente regolamento.
4. Le autorizzazioni concesse agli utenti sono riesaminate periodicamente per garantire la conformità alle politiche di controllo dell'accesso e per adeguarsi a eventuali cambiamenti dei ruoli e delle responsabilità degli utenti.
5. La banca dati FuelEU garantisce la non disconoscibilità delle azioni eseguite dagli utenti attraverso le sue interfacce. A tal fine, la banca dati registra l'identità dell'utente, la data, l'ora e l'azione effettuata per ogni modifica, per facilitare le attività di verifica e l'analisi forense delle attività degli utenti.

*Articolo 8***Requisiti visivi**

1. La banca dati FuelEU è progettata per adattarsi a diverse dimensioni di schermo e riquadri di visualizzazione (*viewport*) al fine di garantire agli utenti un'accessibilità ottimale.
2. Nel caso in cui un utente acceda a una pagina web utilizzando un browser non compatibile, è visualizzato un avviso di «contenuto non supportato» che lo informa dell'incompatibilità del browser e fornisce indicazioni circa browser alternativi che supportano il contenuto in questione.
3. Tutte le informazioni messe a disposizione del pubblico sono fornite in inglese per garantire che siano accessibili e comprensibili al maggior numero di persone possibile.

*Articolo 9***Aggiornamenti del sistema**

1. Ove necessario, l'EMSA può aggiornare le funzionalità e l'interfaccia della banca dati FuelEU, tenendo conto dell'esperienza acquisita, dei progressi tecnologici, dell'evoluzione delle esigenze degli utenti e delle migliori pratiche emergenti in materia di accessibilità e fruibilità del web.
2. Gli aggiornamenti e le correzioni sono notificati a tutti gli utenti prima della loro implementazione per consentire un adeguamento tempestivo di eventuali sistemi o procedure di supporto e sono comunicati chiaramente a tutti gli utenti mediante note di rilascio e specifiche tecniche dettagliate. Le specifiche per i formati di scambio dei dati sono messe a disposizione al più tardi 1 mese prima dell'implementazione.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2026

*Per la Commissione*

*La presidente*

Ursula VON DER LEYEN

---